

più chiara della formula « contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 1919 ». Mi pare che la formula « non oltre il 31 dicembre 1918 » possa far nascere il dubbio se si tratti dei contratti anteriori o posteriori a quella data.

**PRESIDENTE.** Ella si riferisce, allora, all'onorevole Baviera; perché l'onorevole Lombardi fisserebbe il 31 dicembre 1919; mentre l'onorevole Baviera fissa il 31 dicembre 1918.

**SARROCCHI.** La ringrazio della rettifica ed insisto nella mia formula per ragioni di chiarezza.

**PRESIDENTE.** E mantiene il suo emendamento.

**SARROCCHI.** Lo mantengo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Baviera ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

**BAVIERA.** La data prescelta dal progetto di legge coincide con l'anno finanziario; non solo, ma questo non è identico in tutte le regioni d'Italia. Per questo ho proposto la data del 31 dicembre 1918, ma poichè si va anche più oltre, non ho difficoltà...

**PRESIDENTE.** Ella dunque aderisce all'emendamento dell'onorevole Sarrocchi.

**BAVIERA.** Sì.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Colonna di Cesarò ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

**COLONNA DI CESARÒ.** Il mio emendamento tende a portare la data, che era fissata al 31 agosto 1918, al 31 agosto 1919, perchè la maggior parte dei contratti agrari scade in quest'epoca (*Commenti — Denegazioni*) e mi pare che si dovrebbe tener conto delle consuetudini locali.

**PRESIDENTE.** Ella, dunque, mantiene il suo emendamento.

**COLONNA DI CESARÒ.** Sì.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Lombardi Nicola ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

**LOMBARDI NICOLA.** Il mio emendamento porta il limite al 31 dicembre 1919, ed io in verità non so, in questa gamma ascendente e discendente di date, perchè dobbiamo fermarci al dicembre 1918 come propone, mi pare, l'onorevole Sarrocchi. Il Governo, se mal non ricordo, ha accettato la data del 31 dicembre 1918: sicchè sarebbe questo un punto superato, almeno per quel che è adesione da parte del Governo e forse del

relatore. Resta a sapere perchè si debba fissare il dicembre 1918 e non il dicembre 1919. Io ho voluto leggere la relazione e dalla relazione ho rilevato che il limite doveva riferirsi alla vigilia dell'applicazione della legge. Se non che sono oramai passati tanti e tanti mesi che le stesse condizioni, ed anche più gravi, che ritiene la Commissione essersi avverate nel 1916, 1917 e dopo Caporetto, esistono, anzi sono diventate più gravi negli anni 1918 e 1919.

E basta rilevare, del resto, il fenomeno del rialzo dei cambi, la svalutazione del danaro e la circolazione fantastica della carta moneta, e inoltre le imposte straordinarie imposte dallo Stato. Bisogna dar peso anche ad altro fatto. Stabilire questa data, otto mesi dopo Caporetto, quando gli avvenimenti avevano fatto ritenere che la proprietà terriera potesse andar distrutta da un momento all'altro, in modo che gli speculatori si sono dati al ricatto dei proprietari e della terra, non rilevare questo fenomeno sociale, di contrasto e di paralisi insieme d'ogni libera iniziativa privata, per cui è avvenuto il deprezzamento della proprietà terriera e riferirlo soltanto a pochi mesi dopo Caporetto, quando invece è avvenuto specialmente negli anni 1918-1919, mi pare non sia esatto e giusto.

Facciorilevare anche un altro elemento. Ci sono le Commissioni arbitrali e queste possono correggere, caso per caso le possibili ingiustizie. Se le Commissioni arbitrali non potessero far questo, io comprenderei da parte del Governo una opposizione qualsiasi e poi il termine e a beneficio non solo dei locatari, ma anche dei conduttori. Si è fatta in questa legge una sola unità delle condizioni agrarie e della geografia d'Italia, che hanno pure così notevoli differenze. Noi sappiamo che l'anno agrario va, per alcune regioni, dall'agosto all'agosto, e per altre va fino al novembre e anche al dicembre.

Ecco le ragioni per cui io penso che il Governo e il relatore possano accettare il mio emendamento, che non distrugge la legge, ma porta delle modificazioni al termine dell'applicazione della medesima.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Bonardi, ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

**BONARDI.** Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Lombardi.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Fiamingo ha facoltà di svolgere il suo emendamento.